

# COMUNE DI FELITTO

Provincia di Salerno

## COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 03 DEL 09/04/2009 – DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LOCALITA' REMOLINO

### IL COMANDANTE

Visto che il Comune è dotato di una vasta area di rilevante attrazione turistica alla località Remolino dove si prevede un notevole flusso di persone e veicoli per il giorno 13 Aprile c.a., giornata in cui ricade la festività di Pasquetta;

Considerato la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dovere disciplinare la circolazione stradale alla località Remolino per la giornata del 13 Aprile 2009;

Ritenuto necessario provvedere all'apposizione del divieto di transito a tutti i veicoli sul tratto di strada per accedere alle gole del fiume Calore in particolare nei pressi della proprietà degli eredi Oristanio Nobile fino al raggiungimento dell'area Remolino proprietà del comune di Felitto sita nei pressi del fiume Calore e di istituire inoltre il divieto di sosta a tutti i veicoli su l'intera area innanzi descritta;

Visto il regolamento d'accesso nelle gole del fiume Calore approvato con delibera di consiglio comunale n. 02 del 09/03/2005;

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento d'esecuzione del Codice della Strada approvato con il DPR del 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

In virtù dei poteri conferitimi

### SI ORDINA

Sulla tratta di strada denominata Remolino, in particolare nei pressi della proprietà eredi Oristanio Nobile, fino al raggiungimento dell'area Remolino ubicata, nei pressi del fiume Calore e sull'intera area citata di proprietà del Comune per il giorno **13 Aprile 2009 dalle ore 8,00 alle ore 19,00:**

1)- E' istituita area pedonale, nelle predette ore nella suddetta area;


2)- E' vietata la sosta a tutti i veicoli

3)- E' vietata la circolazione a tutti i veicoli ad eccezione di quelli adibiti al trasporto dei diversamente abili, muniti di regolare permesso, delle forze di Polizia e di soccorso, di quelli che devono unicamente raggiungere il parcheggio privato della pizzeria "REMOLINO" debitamente autorizzati dal titolare, nonché i proprietari dei fondi agricoli limitrofi non raggiungibili diversamente con l'obbligo per tutti di procedere a passo d'uomo e con cautela;

◆ La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la prescritta segnaletica.

◆ E' fatto obbligo a chiunque spetti, l'esatta osservanza della presente, i trasgressori saranno puniti a norma del vigente c.d.s. (D.Lg.vo n°285/92) e s.m.i.

Felitto, li 09 aprile 2009



IL COMANDANTE  
(Ten. Giuseppe PARISI)